

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO DA CEMMO"

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

Tel. 0364-42053

Email: bsic81800e@istruzione.it - PEC: bsic81800e@pec.istruzione.it

Codice fiscale 90009530172

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal CONSIGLIO D'ISTITUTO nella seduta

del 30 giugno 2022 con delibera n° 65

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI	1
1.1 Normativa	1
1.2 Destinatari	2
1.3 Doveri degli studenti.....	2
2. SANZIONI.....	2
2.1 Condotte sanzionabili riferite <i>all'impegno scolastico</i>	2
2.2 Condotte sanzionabili riferite al comportamento	3
2.3 Condotte sanzionabili riferite ad assenze e ritardi	3
3. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	3
3.1 Criteri di applicazione scuola in presenza	3
3.2 Criteri di applicazione nel corso di attività di DID e DAD	5
4. NOTE GENERALI	6
5. GARANZIE	8
5.1 Ricorsi.....	8
5.2 Organo di garanzia.....	8
5.3 Conversione della sanzione	8

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Normativa

- a) I principi generali che regolano la disciplina nella scuola sono quelli contenuti nell'art 4 del DPR 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), n. 249 e successive modificazioni (D.P.R 235/2007, ...).
- b) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- c) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

1.2 Destinatari

Il presente Regolamento di disciplina si applica agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Pietro da Cemmo" di Capo di Ponte, salve le eccezioni indicate nel regolamento stesso.

1.3 Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e ad uniformare la loro condotta ai principi in esso stabiliti.

In particolare essi devono:

- a) Frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b) Rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola ed i loro compagni
- c) Mantenere un comportamento corretto sia nell'esercizio dei loro diritti che nell'assolvimento dei loro doveri.
- d) Rispettare le disposizioni legittimamente impartite sia per l'organizzazione delle attività sia per garantire la sicurezza delle persone.
- e) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici.
- f) Non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- g) Avere cura dell'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- h) Segnalare al Dirigente scolastico o ai propri insegnanti ogni fatto o circostanza, che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola.

È compito dell'insegnante di riferimento\del coordinatore di classe informare ogni anno gli studenti, nei modi più adeguati all'età, dei principi, dei doveri, delle sanzioni contenuti nel presente Regolamento.

2. SANZIONI

2.1 Condotte sanzionabili riferite *all'impegno scolastico*

- a) La dimenticanza del diario o il suo deterioramento, la dimenticanza dei materiali scolastici (libri, quaderni, strumenti, attrezzi, ecc.), il mancato o incompleto svolgimento degli esercizi, l'utilizzo di oggetti e materiali non pertinenti costituiscono mancanza agli impegni scolastici e pertanto sono oggetto di rimprovero verbale e, se necessario, di segnalazione ai genitori. Quando le mancanze si ripetono il coordinatore di classe o l'insegnante, avvisa la famiglia con annotazione scritta. Se necessario convoca i genitori.

- b) Il disturbo delle lezioni è punito con rimprovero verbale e successivamente con annotazione scritta sul diario e sul registro elettronico. Se ripetuto, con convocazione dei genitori.

2.2 Condotte sanzionabili riferite al comportamento

- a) L'uso di espressioni volgari e incivili all'indirizzo del personale della scuola e dei compagni o di altri soggetti è punito con rimprovero verbale, con annotazione scritta sul diario o nel registro elettronico e se ripetuto con convocazione dei genitori.
- b) Gli atti di aggressione orale e fisica sono puniti con annotazioni sul diario o nel registro elettronico. Se ripetuti viene fatta la notifica ai genitori e può comportare la sospensione dalle lezioni.
- c) Per la scuola secondaria, la proposta di sospensione è formulata al consiglio di classe dall'insegnante che ha constatato la mancanza. I consigli si riuniscono per l'analisi di queste problematiche con la presenza dei soli docenti e, se possibile, del Dirigente Scolastico.

2.3 Condotte sanzionabili riferite ad assenze e ritardi

- a) Le assenze da scuola sono giustificate per iscritto dai genitori. In mancanza di giustificazione dopo un congruo periodo di tempo l'insegnante Coordinatore di Classe segnala il problema al genitore. Analoga segnalazione è fatta quando le assenze si ripetono con regolarità.
- b) Gli alunni in ritardo sono accompagnati e giustificati da un genitore. In mancanza del medesimo la giustificazione è presentata per iscritto il giorno seguente. Ritardi ripetuti conseguenti al malfunzionamento dei servizi di trasporto vanno notificati al Dirigente scolastico.
- c) In caso di ritardi ripetuti l'insegnante coordinatore di classe è tenuto a segnalare il problema al genitore.

3. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Nel rispetto di quanto sopra citato, si configurano nei comportamenti dell'alunno le posizioni di

- a) mancanza lieve;
- b) mancanza grave;
- c) mancanza molto grave.

3.1 Criteri di applicazione scuola in presenza

- **Mancanza lieve.** Inosservanza dei doveri scolastici (Art. 3, comma a);

Sanzioni. Ammonizione orale o scritta da notificare al genitore.

Organi competenti. Docente

- **Mancanza lieve.** Mancanza reiterata

Sanzioni. Segnalazione del problema con lettera al genitore e richiesta di incontro.

Organi competenti. Consiglio Classe

- **Mancanza grave**

- a) atteggiamenti comprovati irrispettosi e minacciosi nei confronti dei compagni;
- b) atteggiamenti irrispettosi provati nei confronti del Dirigente, dei Docenti e del personale non insegnante;
- c) danni arrecati con determinazione alle strutture della scuola, al materiale didattico, ecc.;
- d) linguaggio scurrile e blasfemo;
- e) azioni ripetute nel tempo finalizzate al maltrattamento e all'isolamento di un compagno/a.

Sanzioni

- Ammonizione scritta sul registro.
- Sospensione dalla ricreazione fino a tre giorni.
- Convocazione del genitore.
- Sospensione dalle lezioni fino a sei giorni, con l'obbligo di frequenza per lo svolgimento di attività e di esercizi di tipo scolastico, individuati dal consiglio di classe e con assistenza di personale scolastico.
- Allontanamento dalla scuola fino a 14 giorni.

Organi competenti. Docente e Consiglio Classe (anche con convocazione in seduta straordinaria).

- **Mancanza molto grave**

- a) atteggiamenti aggressivi o atti intimidatori nei confronti di alunni e dell'intera comunità scolastica;
- b) atteggiamenti che ledono profondamente la dignità degli altri.

Sanzioni

- Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.
- Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e/o esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

Organi competenti. Consiglio di classe.

Al fine di garantire il diritto al ricorso di cui al punto 4.1, le sanzioni di sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola diventano operative a partire da almeno 6 giorni

successivi alla notifica delle medesime ai genitori. Nei casi gravi in cui il mantenimento della frequenza scolastica in questo periodo dovesse costituire oggettivo disturbo o pericolo, è fatta salva la possibilità per il Dirigente scolastico di concordare altrimenti con la famiglia.

3.2 Criteri di applicazione nel corso di attività di DID e DAD

Tra le modalità didattiche proposte agli studenti sono inserite anche le modalità informatiche di DID e DAD che, unite alla diffusione di strumenti di comunicazione elettronici, rendono necessaria la definizione di regole sia di organizzazione del settore che di garanzia di una gestione eticamente corretta dei comportamenti.

- **Mancanza lieve**

- a) Atteggiamento poco positivo e scarso senso di responsabilità:
- b) Abbigliamento non adeguato
- c) Postura non corretta e scomposta davanti allo schermo
- d) Partecipazione passiva alla lezione
- e) Utilizzo di un nickname invece del proprio nome
- f) Accesso alla video lezione in ritardo (oltre il momento dell'appello)
- g) Mancata attivazione/disattivazione della telecamera quando richiesto dal docente
- h) Mancata attivazione/disattivazione del microfono quando richiesto dal docente
- i) Utilizzo della piattaforma Teams o di altri canali scolastici per fini diversi da quelli istituzionali e scolastici
- j) Interferenza nell'attività del docente o degli altri partecipanti
- k) Mancata esecuzione delle attività proposte dai docenti
- l) Mancata consegna degli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti.

Sanzione

- Evento occasionale: Richiamo verbale
- Evento reiterato: Richiamo scritto sul registro elettronico e, in caso di persistenza della mancanza, convocazione dei genitori.

Organi competenti. Docente della singola disciplina.

- **Mancanza lieve**

- a) Accesso selettivo alle diverse lezioni previste per la mattinata senza giustificazione.

Sanzione. Divieto di accesso alle lezioni successive della mattinata e registrazione dell'assenza.

Richiamo scritto sul registro elettronico e, in base alla gravità del gesto, convocazione dei genitori.

Organi competenti. Docente della singola disciplina.

- **Mancanza grave**

- a) Diffusione di materiali audio e video prodotti durante la DAD

- b) Distruzione o alterazione di materiale caricato dal docente sulla piattaforma Teams
- c) Alterazione o inserimento di dati nel registro elettronico
- d) Alterazione o inserimento di dati nel registro elettronico

Sanzioni. Richiamo scritto sul registro elettronico e, in base alla gravità del gesto, convocazione dei genitori.

Organi competenti. Docente della singola disciplina.

- **Mancanza molto grave.** Pubblicazione di immagini, frasi e materiali offensivi o indecenti sulla piattaforma Teams.

Sanzioni. Richiamo scritto sul registro elettronico e convocazione dei genitori (in caso di frasi ingiuriose nei confronti di docenti o compagni il Consiglio di classe può decidere la sospensione da 1 a 3 giorni)

Organi competenti. Richiamo scritto sul registro elettronico e convocazione dei genitori (in caso di frasi ingiuriose nei confronti di docenti o compagni il Consiglio di classe può decidere la sospensione da 1 a 3 giorni).

- **Mancanza molto grave.** Registrazione di audio o foto del docente o dei partecipanti al team, registrazione delle lezioni, attività di screenshot.

Sanzioni. Richiamo scritto sul registro elettronico e convocazione dei genitori.

Organi competenti. Docente della singola disciplina, coordinatore.

- **Mancanza molto grave.** Pubblicazione di foto o video del docente o degli altri partecipanti durante la lezione su piattaforme social (es. Facebook, Tik Tok, WhatsApp, Instagram...)

Sanzioni. Richiamo scritto sul registro elettronico, convocazione dei genitori, sospensione da 1 a 3 giorni a seconda della gravità del gesto.

Organi competenti. Consiglio di classe, docente della singola disciplina, coordinatore.

4. NOTE GENERALI

- a) Le sanzioni di allontanamento dalla scuola non si applicano agli studenti di scuola primaria. Allo stesso modo il principio di responsabilità e di autocoscienza impone un'attenzione particolare in occasione della irrogazione di sanzioni a soggetti individuati come portatori di disabilità che possano avere ricadute sulla sfera comportamentale.
- b) La delibera di sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento dalla scuola deve sempre essere preceduta da un incontro fra Consiglio di Classe – Genitori e, possibilmente, studente, finalizzato tanto a garantire il diritto alla difesa quanto a predisporre interventi sanzionatori e di recupero concordati e coordinati fra i soggetti educativi scuola – famiglia.

- c) La sanzione disciplinare dovrà avere sempre una funzione educativa e di recupero dello studente, deve essere sempre motivata (art. 3 L. 241/1990) e va inserita nel fascicolo personale dell'alunno. Le misure disciplinari potranno assumere una finalità educativa anche attraverso "attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art.4 - comma 2 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249)". Tali attività potranno essere di servizio sociale nell'ambito della comunità scolastica, di pulizia dei locali della scuola, di piccole manutenzioni, di riordino della propria aula e di spazi comuni, di produzione di elaborati che inducano lo studente a riflettere ed a rielaborare episodi che si sono verificati a scuola. Le misure sopracitate possono essere comminate insieme all'allontanamento dalla scuola.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art.4 - comma 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249)).
- e) Qualora il reato si possa qualificare in base all'ordinamento penale, il D.S. sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale (art.361 c.p.).
- f) Non possono essere adottate sanzioni diverse da quelle previste dal presente regolamento; il Consiglio di Classe, con decisione motivata e a maggioranza, può valutare l'esclusione dalla partecipazione a particolari attività extrascolastiche (es. gite, laboratori, ...) di quegli studenti che non avessero dimostrato una sufficiente capacità di controllo dei comportamenti che potrebbe creare rischio di pericolo per lo studente o gli altri soggetti coinvolti nell'esperienza.
- g) L'applicazione del principio di responsabilità disciplinare personale esclude l'applicazione di sanzioni generalizzate a tutta la classe. Nel caso si osservassero comportamenti di disturbo all'attività didattica generalizzati, l'insegnante o il Consiglio di Classe coinvolti elaboreranno, con il supporto dello psicopedagogo o di altra figura di riferimento, un progetto educativo che, analizzato del problema, preveda dei percorsi di intervento.
- h) Nei casi di mancanza grave e molto grave, non possono essere adottate sanzioni, senza avere sentito le ragioni dello studente.
- i) Le accuse rivolte allo studente in riferimento alle sanzioni di sospensione delle lezioni e di allontanamento dalla scuola devono essere provate e circostanziate. Nel caso non si individuassero i responsabili di particolari atti, non sono autorizzati "interrogatori" di massa; il Dirigente Scolastico può disporre, in questi casi, azioni restrittive, anche a carattere collettivo, finalizzate a rimarcare la gravità di quanto accaduto.
- j) La segnalazione e la convocazione dei genitori, la proposta di sospensione dalle lezioni e di allontanamento dalla scuola ed i conseguenti provvedimenti devono contenere la descrizione precisa della mancanza, la motivazione della sanzione ed i suggerimenti per evitare il suo ripetersi. Nel provvedimento di sospensione e di allontanamento devono essere anche esposte le ragioni che lo studente ha portato a sua difesa.

5. GARANZIE

5.1 Ricorsi

I genitori dello studente, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, possono proporre ricorso contro le sanzioni di sospensione dalle lezioni all'organo di garanzia di cui al successivo punto 4.2.

5.2 Organo di garanzia

1. L'organo di garanzia, è formato dal Dirigente scolastico, da un insegnante e da un genitore, quali membri effettivi
2. Viene nominato dal Consiglio di Istituto, avendo cura che non si realizzino casi di conflitto di interesse (insegnante membro del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore in rapporto di parentela con lo studente sanzionato) e garantendo la rappresentatività, almeno per la parte docente, dell'ordine di scuola a cui il ricorso si riferisce.
3. L'organo di garanzia decide definitivamente sul ricorso entro cinque giorni dalla sua presentazione.

5.3 Conversione della sanzione

- a) In alternativa alla presentazione dei ricorsi, ogni sanzione può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica ed è decisa dallo stesso soggetto od organo, autorizzato a comminare la sanzione.
- b) L'attività, con la sorveglianza di personale della scuola, consiste, a discrezione del soggetto di cui al precedente comma, in aiuto e collaborazione con il personale ausiliario, in sistemazione di locali, ambienti, attrezzature.
- c) La richiesta di conversione è presentata dallo studente ed è controfirmata da uno dei genitori.